



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 247 del ruolo generale per l'anno 2011 trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2014 e vertente

TRA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso in opposizione dall'avvocato Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lutezia n. 8;

RICORRENTE - OPPONENTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso monitorio dall'avvocato Bruno Del Vecchio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso la sede dell'INPGI;

CONVENUTO OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato l'Azienda Sanitaria Provinciale di [REDACTED] (d'ora in poi ASP) conveniva in giudizio l'Inpgi proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7792/2010 emesso in data 25.10.2010 e provvisoriamente esecutivo con il quale, su ricorso dell'Inpgi, le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.472,00 per omesso versamento di contributi e sanzioni civili, oltre ulteriori somme aggiuntive dovute dal 16.10.2010 sino al saldo, relativamente al periodo dal marzo 2004 al giugno 2005, oltre a spese della fase monitoria, chiedendone l'annullamento e/o la revoca.



Il decreto opposto era stato richiesto ed ottenuto dall'Inpgi sulla base dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 50 INT./2009, all'esito del quale era stato contestato alla società opponente, la qualificabilità come subordinato, anziché autonomo, del rapporto di lavoro intercorso con il giornalista [redacted] il quale aveva svolto, presso l'ASP (ex ASL n. 4 di [redacted]), il ruolo di addetto stampa.

A fondamento dell'opposizione l'ASP contestava nel merito la fondatezza della pretesa contributiva oggetto di controversia, negando in particolare che l'attività svolta dal giornalista [redacted] fosse qualificabile come di lavoro subordinato.

L'Inpgi si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.

All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.

L'oggetto della presente controversia è costituito dalla fondatezza delle pretese contributive fatte valere dall'INPGI nei confronti dell'ASP sulla base della qualificabilità come dipendente dell'attività svolta dal giornalista [redacted], quale addetto all'ufficio stampa dell'ente opponente, nel periodo dal marzo 2004 al mese di giugno 2005.

Osserva il Tribunale, alla stregua dei principi affermati dalla S.C., che "i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rilevatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione" (Cass. n. 18660 del 23/09/2005 e n. 14832 del 14/07/2005).

Afferma inoltre la S.C. che in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - in presenza



di indici rivelatori quali l'inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cfr., ad es., recentemente, Cass. n. 3320 del 12/02/2008, n. 16038 del 17/08/2004 e n. 8068 del 02/04/2009).

La sussistenza di un contratto scritto tra le parti, in cui si attribuisca un determinato nomen iuris al rapporto che s'intende costituire, non è inoltre vincolante, qualora si dimostri che l'effettiva volontà dei contraenti sia stata, di fatto, diversamente orientata, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. Cass. n. 20669 del 25/10/2004).

In altri termini, qualora il comportamento concretamente osservato dalle parti stesse non sia conforme - ed, anzi, sia contrario - agli intenti cristallizzati nel contratto scritto, è al predetto comportamento effettivo che bisogna attribuire valore prevalente, nel qualificare il rapporto instaurato, senza che possa ritenersi vincolante il nomen iuris indicato dai contraenti.

Nel presente caso di specie non risulta oggetto di contestazione la qualifica soggettiva di giornalista professionista de' [REDACTED], né la natura giornalistica dell'attività da quest'ultimo prestata, né infine che nel periodo oggetto di contestazione, quest'ultimo abbia espletato la propria attività quale addetto all'ufficio stampa dell'ASP essendo stata contestata da parte di quest'ultima esclusivamente la natura subordinata di tale attività lavorativa.

Dalla documentazione presente in atti risulta che tra le parti sia stata stipulata, a partire dal gennaio dell'anno 2001, una convenzione, definita di collaborazione di libero professionale, con la quale il Campanella si impegnava a fornire, dietro la corresponsione di un compenso mensile fisso (stabilito inizialmente nella misura di 3 milioni e mezzo di lire mensili) attività di addetto stampa della ASL n. 4 [REDACTED] (poi divenuta ASP), attività consistente nel seguire e monitorare le notizie della stampa riportate sui giornali e nel curare la comunicazione dell'ente opponente (cfr. delibera dell'ASL n. 4 [REDACTED]).



n. 52/2000 e convenzione ad essa allegata, prodotta come all. n. 23 del ricorso in opposizione).

Tale convenzione risulta essere stata prorogata annualmente sino al 1/2/2003 (cfr. deliberazioni prodotte come all. ti nn. 27 e 28 del ricorso).

Per quanto più specificamente attiene al periodo in contestazione (e cioè dal marzo 2004 al giugno 2005) risulta che a partire dal 9/5/2003, con due deliberazioni della ASL n. 4 c. [redacted], la n. 304 del 9/5/2003 e la n. 763 del 23/6/2004 (entrambe per la durata di anni uno) e [redacted], pacificamente giornalista professionista, sia stato conferito l'incarico di "portavoce" della stessa ASL, complessivamente per il periodo dal maggio 2003 al 1/7/2005, con un compenso mensile, al netto della ritenuta di acconto, di € 3.060, pari a € 2560 netti (cfr. copia di tali deliberazioni prodotte da entrambe le parti in causa).

In particolare così come indicato nella parte motiva di tali delibere il ricorrente, non essendo presente un ufficio stampa, avrebbe dovuto occuparsi di "sviluppare un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" dell'Azienda" occupandosi in particolare "della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'Amministrazione e del suo vertice istituzionale, sia quella di informazione, promozione e lancio dei servizi; dell'organizzazione delle conferenze, incontri ed eventi stampa e del coordinamento dell'attività relativa alla rassegna stampa".

All'esito dell'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio e così come si desume dalla documentazione depositata in atti è emerso chiaramente come nel periodo oggetto di controversia (e cioè dal marzo 2004 al giugno 2005) il ricorrente abbia svolto tale attività di portavoce (pacificamente qualificabile come giornalistica, natura questa non contestata dall'ente opponente) in modo sostanzialmente continuativo (a prescindere dal suo assoggettamento ad obblighi di presenza e di orario), con assoggettamento alle direttive e al potere datoriale del vertice dell'azienda pro tempore, rimanendo a disposizione per ogni esigenza relativa all'attività di comunicazione dell'azienda opponente, svolgendo tale attività in modo personale ed usufruendo tanto dei mezzi dell'azienda (a prescindere dal fatto che avesse una sua postazione fissa) che del personale della stessa, con stabile messa a disposizione delle energie lavorative e inserimento nell'organizzazione aziendale.

Ciò si desume sufficientemente dal complesso delle deposizioni rese nel corso del presente giudizio dai testi [redacted] ([redacted]:"... A partire dall'anno 2003 e per circa un anno sono stato commissario straordinario presso



l'azienda sanitaria a [redacted]. In tale periodo ho avuto modo di veder lavorare il dottor [redacted] il quale si occupava dei rapporti con la stampa. Lo trovai già lì quando iniziai il mio servizio come commissario. Confermo di avere sottoscritto la dichiarazione prodotta in atti quale allegato sette del fascicolo della fase monitoria che mi viene mostrata il cui contenuto confermo. Aggiungo inoltre che il [redacted] mi fungeva da supporto relativamente alle attività di sviluppo e promozione della comunicazione all'esterno dell'azienda. Non saprei dire se il dottor [redacted] fosse assoggettato ad un orario di lavoro...Non mi risulta che avesse obblighi di reperibilità. Non saprei dire, anche in ragione del notevole lasso di tempo trascorso, se il dottor [redacted] fosse stabilmente presente all'interno dell'azienda per una fascia oraria fissa...All'interno dell'azienda sanitaria non operavano, nel periodo in cui ho svolto la funzione di commissario straordinario, altri addetti ufficio stampa oltre al [redacted]. Tutte le volte che ho avuto bisogno del dottor [redacted] l'ho sempre trovato o perché era presente in azienda oppure perché era reperibile telefonicamente' [redacted]... Dal 1980 sono dipendente dell'azienda sanitaria provinciale di [redacted], attualmente con funzioni di dirigente della struttura semplice Prestazioni socio-sanitarie all'interno del coordinamento Servizi sociali. Ho avuto modo di veder lavorare il dottor [redacted] poiché all'epoca lavoravo nella segreteria del direttore generale. Confermo di avere rilasciato la dichiarazione prodotta come allegato sei del fascicolo monitorio che mi viene mostrata, precisando anzi di averla scritta direttamente io... Il dottor [redacted] non veniva tutti i giorni in azienda. Era libero nei suoi spostamenti e non doveva chiedere autorizzazioni nel caso di assenze. Mi sembra che avesse anche un incarico presso l'azienda ospedaliera sempre come giornalista. Il [redacted] si occupava della rassegna stampa e inoltre curava i rapporti con la stampa per quanto riguarda i vari eventi che coinvolgevano l'azienda sanitaria. Il [redacted] non aveva una propria postazione lavorativa ma si appoggiava per lo svolgimento del suo lavoro a quelli di altri dipendenti tra cui io stessa. In particolare però usufruiva della postazione lavorativa della Sig.ra [redacted] la quale era in possesso di un tesserino da giornalista. Il dottor [redacted] doveva tenersi a disposizione nel caso di necessità ed era sempre reperibile.

Prendo atto di avere dichiarato agli ispettori cose parzialmente diverse relativamente la presenza quotidiana del [redacted] e all'averlo quest'ultimo a sua disposizione una postazione lavorativa. Faccio presente a tale proposito che in tale occasione sono stata imprecisa e che la situazione corrispondeva a quella che ho descritto adesso. In pianta



organica non esisteva un vero e proprio ufficio stampa anche se era il dottor C., quale giornalista, ad essere il referente nei rapporti dell'azienda con la stampa...Non disponeva di tesserini intestati all'azienda sanitaria provinciale. Noi dipendenti invece avevamo un badge...").

L'esistenza di un vincolo di stabile messa a disposizione da parte del ed il suo assoggettamento alle direttive ed al controllo datoriale, trova del resto riscontro non anche nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai suddetti test. e I ("....."..."riceveva indicazioni dai vari D.G. Generali che si sono susseguiti nel tempo...Si avvaleva della collaborazione di una dipendente dell'A.S. amministrativa con tesserino di giornalistico la d.ssa F.)..."doveva essere sempre a disposizione per qualsiasi esigenza del Direttore Generale per qualsiasi questione che riguardasse l'informazione di stampa";)"...era quotidianamente in azienda...Ogni iniziativa doveva essere sottoposta alla mia autorizzazione...si teneva sempre a disposizione fra una prestazione e l'altra e, se occorreva, previo telefono, gli chiedevo di intervenire su questioni legate al mio ufficio anche nei giorni festivi..." , cfr. dichiarazioni prodotte nel fascicolo di parte Inpgi della fase monitoria come all.ti nn. 6 e 7).

In base a tali risultanze istruttorie si evince con chiarezza la natura subordinata dell'attività lavorativa de. in quanto svolta in modo continuativo dietro un compenso fisso mensile (così come risulta dalle stesse delibere di incarico), con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico datoriale (esercitato mediante le direttive ed il controllo del commissario straordinario e del direttore generale della opponente) con attività consistita nella cura di un servizio specifico dell'ente opponente (quello della tenuta dei rapporti con la stampa).

Trattasi di attività prestata personalmente dal e avvalendosi dei beni aziendali e del personale dipendente della convenuta (in particolare la d.ssa), con conseguente messa a disposizione stabile e continuativa delle sue energie lavorative e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale dell'ente opponente (modalità di svolgimento dell'attività lavorativa comunque incompatibili con il mantenimento di quell'autonomia professionale peculiare del rapporto di parasubordinazione).

A nulla rileva del resto, anche in considerazione del particolare atteggiamento dell'elemento della subordinazione in professioni di natura eminentemente intellettuale quale l'attività giornalistica svolta dal ricorrente, la sussistenza di margini di autonomia nella elaborazione dei pezzi commissionati, così come irrilevante ai fini della



subordinazione risulta essere il fatto che lo stesso non fosse assoggettato a vincolanti obblighi di orario o di presenza.

Si osserva che non può attribuirsi rilievo ai fini della definizione del presente procedimento alle pronunce del Tribunale () (in particolare sentenza n. 1026 del 15.6.1999, all. n.12 del ricorso in opposizione) o della Corte dei Conti prodotte in atti dall'ente opponente (Sez. Giur. Regione Calabria n. 672/2006, Sez. III Centrale di Appello n. 226/2008, Sez. Giur. Regione Calabria n. 561/2006, Sez. III Centrale di Appello n. 381/2008, prodotte come all. nn. 39, 40, 41 e 42 del ricorso in opposizione).

Sul punto assume comunque un rilievo decisivo la considerazione che nessuna di tali pronunce risulta opponibile all'Inpgi che a tali giudizi è rimasto estraneo.

Deve peraltro osservarsi che le pronunce del Tribunale d.) e le sentenze della Corte dei Conti Sez. Giur. Regione Calabria n. 672/2006 e Sez. III Centrale di Appello n. 226/2008 risultano infatti riferibili, così come si evince dalla loro motivazione, a lassi di tempo e a convenzioni diverse (seppure attinenti a rapporti tra lo stesso) e l'ente opponente) rispetto a quelli oggetto di contestazione (che come già evidenziato riguarda il periodo dal marzo 2004 al giugno 2005 e gli incarichi conferiti al , le deliberazioni n. 304 del 9/5/2003 e n. 763 del 23/6/2004).

Le sentenze della Corte dei Conti testè menzionate non effettuano del resto, ai fini della decisione, alcuna valutazione concreta circa l'eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il) e l'ente opponente (Sez. Giur. Regione Calabria n. 672/2006, Sez. III Centrale di Appello n. 226/2008) limitandosi chiaramente a prendere atto della qualificazione formale di collaborazione professionale data dalle parti.

Né ai fini della presente decisione potrebbe attribuirsi un rilievo decisivo ad un'eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra il) e l'Azienda Ospedaliera di) (diverso dall'ente opponente), protrattosi dal 1998 sino al 2004 (periodo peraltro solo parzialmente coincidente con quello oggetto del presente giudizio), oggetto delle pronunce della Corte dei Conti Sez. Giur. Regione Calabria n. 561/2006, Sez. III Centrale di Appello n. 381/2008, trattandosi di circostanza che di per sé non può ritenersi incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, nello stesso periodo, anche con l'ente opponente .

Parimenti irrilevante ai fini del presente giudizio l'impossibilità di costituire un rapporto di pubblico impiego tra il) e l'ente opponente (in ragione del noto principio, costituzionalmente tutelato, dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso ai ruoli della pubblica amministrazione o comunque con le modalità previste



dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001) trattandosi, in ogni caso di rapporto di lavoro di fatto, con la pubblica amministrazione ex art. 2126 c.c., suscettibile comunque di regolarizzazione contributiva.

L'opposizione dovrà pertanto essere rigettata (con conferma del decreto ingiuntivo opposto) risultando infondata la contestazione operata dall'ASP in ordine alla qualificazione operata in sede ispettiva dell'attività lavorativa del [redacted] e non risultando oggetto di specifica contestazione la quantificazione della pretesa creditoria effettuata nel ricorso monitorio.

Si ribadiscono sul punto i principi affermati dall'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, certamente applicabili anche nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, alla cui stregua nel rito del lavoro grava sul convenuto anche l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (in tal senso Cass. n. 4051 del 18/02/2011, n. 945 del 19/01/2006 e n. 9285 del 10/06/2003).

La liquidazione spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA

come per legge.

Roma il 19.6.2014

Il Giudice

dott. Vincenzo Selmi

